

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Nella data 10/10/2025, alle ore 18:30 in prima convocazione e alle 19:00 in seconda, presso l'azienda agricola Le Guidotte, via Luneda 3 San Carlo -Terre del Reno -Ferrara, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione come previsto e regolamentato dallo statuto e come da convocazione inviata agli associati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- approvazione bilancio preventivo 2025
- approvazione delle modifiche allo statuto LiFe Aps per iscrizione al RUNTS
- integrazione dei consiglieri dimissionari
- aumento della quota sociale
- individuazione dei responsabili di settore
- varie ed eventuali.



Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Marco Zaccarini che propone come segretaria verbalizzante Daniela Veloccia che accetta.

Sono presenti n. 47 associati su 63 iscritti di cui n. 47 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra il bilancio consuntivo anno 2024 come proposto dal Consiglio Direttivo, esaminando le principali voci di bilancio e l'attività svolta. L'esercizio 2024 si chiude con un pareggio.

L'Assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 come predisposto dall'organo amministrativo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, informa brevemente il bilancio preventivo 2025.

L'Assemblea approva all' **unanimità**.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra ampiamente le modifiche allo statuto LiFe Aps per iscrizione al Registro Unico. E allega al verbale d'assemblea il testo dello statuto con le modifiche evidenziate in rosso.

L'Assemblea approva **unanimità**.

Sii passa al quarto punto dell'ordine del giorno il Presidente, informa che a seguito delle dimissioni di due consiglieri si deve procedere all'integrazione degli stessi, come previsto dallo statuto, vengono proposti:

Veronica Liverani e Marco Giubelli.

L'Assemblea approva all' **unanimità**.

Sul quinto punto all'ordine del giorno il Presidente a nome di tutto il consiglio chie all'assemblea l'aumento della quota sociale da euro 20,00 a euro 30,00, motivando l'aumento dovuto ai costi di gestione dell'associazione e la necessità di diponibilità finanziarie per sostenere le attività in programma

L'Assemblea approva all' **unanimità**.

Vengono discussi il sesto e settimo punto all'ordine del giorno, il consiglio prende nota delle disponibilità, delle indicazioni e suggerimenti emersi nell'assemblea.

L'Assemblea approva all' **unanimità**.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Terre del Reno – Ferrara 10/10/2025

Segretaria

Daniela Veloccia

Daniela Veloccia

Presidente

Marco Zaccarini

AGENZIA delle ENTRATE - UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 27 OTT. 2025 al N. 1143 Sr 3

Liquidati euro 200,00

(DUECENTO/00 euro)

per il DIRETTO RE

Firma su delega del direttore Provinciale
cott. Giuseppe Rosso



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)



Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione "LIFE Associazione di Promozione Sociale", in breve "LIFE APS" (di seguito, "Associazione") avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e della normativa in materia.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ferrara ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione promuove la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, educativo e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- b) interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

L'Associazione persegue le proprie finalità di interesse generale mediante l'organizzazione di eventi gratuiti al fine di favorire la diffusione della musica, con particolare attenzione alla musica classica, della cultura e della tradizione gastronomica del territorio.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione sia accolta, il proponente sarà tenuto al versamento della quota associativa prevista pena nullità della domanda di adesione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, il proponente potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere pronuncia motivata all'Assemblea.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di eventi promossi dall'Associazione e debitamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio annuale;

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 14.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancata corresponsione della quota associativa entro il termine annuale previsto dalla delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) il Presidente;

Art. 7 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email o al numero di telefono risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 2382. Codice civile, Cause di ineleggibilità e di decadenza: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Patrimonio



Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 13 – Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

Art. 15 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 16 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



